

dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,

n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;
2000: — 4.897.000;
2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;
2000: — 4.897.000;
2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA**

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e al-

l'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA*).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione

delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi

per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio

zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 4.550 miliardi;
- 2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

- 1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività

culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 6 miliardi;
- 2000: — 6 miliardi;
- 2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 68 miliardi;
- 2000: — 68 miliardi;
- 2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi

4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 — sezione 4)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO III

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ACCERTAMENTO**

ART. 9.

(Proroga di termini).

1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi esecutivi i relativi ruoli.

2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché quelli per le relative iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

* **9. 2.** Bono.

Sopprimerlo.

* **9. 3.** Conte, Leone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1994 con la seguente: 1995.

Conseguentemente, sostituire la parola: 1995 con la seguente: 1996.

**** 9. 4** (ex 0. 57. 0. 6. 4). Bono.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1994 con la seguente: 1995.

Conseguentemente, sostituire la parola: 1995 con la seguente: 1996.

**** 9. 5** (ex 0. 57. 0. 6. 1). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 1999.

9. 6. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

*** 9. 7** (ex 0. 57. 06. 2). Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

*** 9. 8.** Bono.

Sopprimere il comma 2.

*** 9. 9.** Conte.

(A.C. 5267 – sezione 5)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

*(Persone fisiche residenti in territori esteri
aventi un regime fiscale privilegiato).*

1. All'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la individua-

zione dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori, comunque al di fuori dell'Unione europea, aventi un regime fiscale privilegiato con i quali non esistono trattati bilaterali sul trattamento fiscale dei cittadini, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* ».

2. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di domicilio fiscale, al secondo comma, dopo le parole: « pubblica amministrazione, » sono inserite le seguenti: « nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

Sopprimerlo.

**Segue compensazione del Gruppo Forza
Italia n. 4.**

10. 1. (ex 10.5). Conte, Leone.

Sopprimerlo.

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza
Nazionale n. 3.**

10. 2. (ex 10. 3). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 1.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

10. 3. (ex 10. 2). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 1.

10. 4. Malavenda.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

2-bis. Si considerano, altresì residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato ma che di fatto vivono ed operano in Italia.

10. 5. (ex 10. 1.) Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: salvo prova contraria,.

10. 6. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: ed emigrati, fino alla fine del capoverso.

10. 7. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: comunque al di fuori dell'Unione Europea e quelle da con i quali fino a: trattamento fiscale dei cittadini.

10. 18. Governo.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: comunque al di fuori dell'Unione Europea.

10. 15. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: con i quali non esistono trattati bilaterali sul trattamento fiscale dei cittadini.

10. 16. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: non

10. 17. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: individuati, fino alla fine del capoverso.

10. 8. Malavenda.

Al comma 1, capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“I cittadini di Campione d'Italia, iscritti ai registri anagrafici della popolazione residente all'estero di quel comune e residenti nei limitrofo Canton Ticino, sono da considerare, agli effetti dell'articolo n. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come residenti a Campione d'Italia.”

Conseguentemente al disegno di legge 5266, articolo 2, comma 2, alla Tabella A sono così modificati i seguenti importi:

Ministero del tesoro:

1999: — 6 miliardi;

2000: — 4 miliardi;

2001: — 2 miliardi.

10. 9. (ex 10.6.) Taborelli, Valducci.

Sopprimere il comma 2.

10. 10. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3.

10. 11. (ex 10. 4.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2 sopprimere le parole da: ai sensi, fino alla fine.

10. 12 Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Per non colpire gli evasori rifugiati nei paradisi fiscali.)

10. 13 Malavenda.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;
2000: — 100;
2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;
2000: — 300;
2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;
2000: — 200;
2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;
2000: — 200;
2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;
2000: — 800;
2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO DI ALLEANZA NAZIONALE

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

(A.C. 5267 — sezione 6)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

ART. 11.

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese).

1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie per l'iscrizione degli altri atti sociali, in base alle disposizioni del codice civile:

a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire quattrocentomila per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 e lire un milione per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992;

b) per le società a responsabilità limitata, lire duecentoquarantamila per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 e lire cinquecentomila per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992;

c) per le società di altro tipo, lire ottantamila per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 e lire duecentocinquantamila per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

2. Le società che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validità

e la tempestività delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, sarà versato al Ministero delle finanze che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6. Per le annualità successive, l'importo di emissione dei titoli pubblici per il completamento delle attività di rimborso sarà determinato con legge finanziaria, in relazione all'esatta quantificazione dell'ammontare complessivo dei crediti da rimborsare.

6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 125 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo

speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1 (ex 11. 3.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 1 sopprimere le parole da: 1986, fino a: 1989.

11. 2 Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: 1986 aggiungere le seguenti: e mesi uno

11. 3. Malavenda.

Seguono altri 10 emendamenti recanti ulteriori modifiche

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: 1986 aggiungere le seguenti: e mesi dodici

11. 4. Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: 1987 aggiungere le seguenti: e mesi uno

11. 5. Malavenda.

Seguono altri 10 emendamenti recanti ulteriori modifiche

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: 1987 aggiungere le seguenti: e mesi dodici

11. 6. Malavenda.

Al comma 1 sopprimere le parole da: 1990, fino a: 1992,

11. 7. Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: trecentocinquantamila; a seguire come sopra, alla lettera a): quattrocentomila con: duecentoottantamila e: un milione con: settecentomila; alla lettera b): duecentoquarantamila con: centosessantottomila e: cinquecentomila con: trecentocinquantamila; alla lettera c): ottantamila con: cinquantaseimila e: duecentocinquantamila con: centosettantamila.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania n. 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

11. 8. (ex 11. 25). Molgora.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: uno

11. 9. Malavenda.

Seguono altri 341 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: diecimilacentodieci

11. 10. Malavenda.

Al comma 1 sopprimere le parole da: nelle seguenti, fino a: atti sociali.

11. 11. Malavenda.

Al comma 1 sopprimere le parole da: , in base alle, fino a: codice civile.

11. 12. Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parole da: in accomandita, a: per azioni.

11. 13. Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattrocentomila con la seguente: 10.770

11. 14. Malavenda.

Seguono altri 1.235 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattrocentomila con la seguente: 11.800

11. 15. Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quattrocentomila con: 200.000 e: un milione con: 500.000;

lettera b), sostituire le parole: duecentoquarantamila con: 100.000 e: cinquecentomila con: 250.000;

lettera c), sostituire le parole: ottantamila con: 50.000 e: duecentocinquantamila con: 100.000.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

11. 16. (ex 11. 32). Conte, Leone.

Al comma 1, lettera a), sostituire: 1987 con: 1992 e sopprimere le seguenti parole: e lire un milione per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

11. 17 (ex 11. 16). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e lire un milione , fino alla fine della lettera.

11. 18. Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lire un milione con le seguenti: lire seicentomila.

11. 19. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: duecentoquarantamila, fino a: 1987 e.

11. 20 Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: duecentoquarantamila con la seguente: trenta

11. 21. Malavenda.

Seguono altri 350 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: duecentoquarantamila con la seguente: 50.100

11. 22. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire: 1987 con: 1992 e sopprimere le seguenti parole: e lire cinquecentomila per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

11. 23. (ex 11. 15). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: 2

11. 24. Malavenda.

Seguono altri 1.748 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: 50.100

11. 25. Malavenda.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: ottantamila con la seguente: trenta

11. 26. Malavenda.

Seguono altri 304 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: ottantamila con la seguente: 15.559

11. 27. Malavenda.

Al comma 1, lettera c), sostituire: 1987 con: 1992 e sopprimere le seguenti parole: e

lire duecentocinquantamila per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

11. 28. (ex 11. 14). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: duecentocinquantamila con la seguente: cento

11. 29. Malavenda.

Seguono altri 237 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: duecentocinquantamila con la seguente: 80.012

11. 30. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sempre che abbiano fino a: ottobre 1972, n. 641.

11. 31. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sempre che abbiano fino a: ottobre 1972, n. 641.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 32. (ex 11. 27). Molgora, Ballaman.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sempreché fino a: n. 641.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

11. 33 (ex 11. 33). Conte, Leone.

Al comma 2, sopprimere le parole: sempreché abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

11. 34. (ex 11. 36). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 2, dopo le parole: sempre che abbiano presentato *aggiungere le seguenti:* o presentino entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

11. 35. (ex 11. 13). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 2, sostituire le parole da: sempre che *fino a:* 26 ottobre 1972, n. 641 *con le parole:* su apposita istanza da presentare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 36. (ex 11. 17). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2, dopo le parole: 26 ottobre 1972, n. 641 *aggiungere le seguenti:* ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 37. (ex 11. 26). Molgora.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le società possono chiedere che venga loro concesso, in alternativa al rimborso, un credito d'imposta, determinato con le stesse modalità descritte, da utilizzare nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 1998 e in quella successiva, con le modalità operative determinate con decreto del Ministero delle finanze da emanare in epoca anteriore alla presentazione delle suddette dichiarazioni.

11. 38. (ex 11. 10). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il rimborso di cui al precedente comma, può essere utilizzato direttamente sotto forma di crediti d'imposta da fare valere ai fini IRPEG-IRPEF ed IVA, in quattro rate annuali a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1998.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

11. 39. (ex 11. 30). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Conte.

Al comma 3 sopprimere le parole da: vigente, fino alla fine del comma.

11. 44. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole: vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni n. 13, 14, 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 41. (ex 11. 9. e 11. 8). Apolloni, Ciapusci.

Al comma 3, sopprimere le parole: vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 42. (ex 11. 1., 11. 18. e 11. 24). Maz-zocchi, Pezzoli, Fei, Pampo.

Al comma 3, sopprimere le parole: vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

11. 45. (ex 11. 2). Stradella, Radice.

Al comma 3, sostituire le parole: di presentazione dell'istanza *con le seguenti:* di versamento di ogni singola annualità delle tasse di concessione.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 48 (ex 11. 19). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, sostituire le parole: di presentazione dell'istanza *con le seguenti:* di versamento della tassa da rimborsare.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

11. 49. (ex 11. 31). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 3, sostituire: data di presentazione dell'istanza *con:* data del versamento.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 50. (ex 11. 5). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 3, sostituire le parole: alla data *fino al termine del comma con le seguenti:* alla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

11. 51. (ex 11. 34). Conte, Leone.

Sopprimere il comma 4.

11. 52. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: a suo tempo presentate.

11. 53. (ex 11. 20). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 4, sopprimere le parole: a suo tempo.

11. 54. (ex 11. 12). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 4 sopprimere le parole da: e controlla, *fino a:* delle stesse.

11. 55. Malavenda.

Al comma 4 sopprimere le parole da: a partire dal, *fino a:* di minore importo.

11. 56. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: dal secondo semestre *con le seguenti:* dalla prima settimana

11. 57. Malavenda.